REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/659 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2018

relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (²), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l'articolo 2, punto i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

- La direttiva 2009/156/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che gli equidi soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite in conformità di tale direttiva nel corrispondente certificato sanitario.
- L'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e la regionalizzazione di alcuni di questi paesi terzi dovrebbero essere stabiliti in base alla situazione zoosanitaria di tali paesi terzi e sulla base dell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi istituito dalla decisione 2004/211/CE della Commissione (4).
- $A\ norma\ dell'articolo\ 12,\ paragrafo\ 2,\ lettera\ a),\ della\ direttiva\ 2009/156/CE,\ le\ norme\ zoosanitarie\ stabilite\ dal$ presente regolamento dovrebbero essere basate su una valutazione dei rischi. Il principio del raggruppamento dei paesi in zone sanitarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2009/156/CE, in base ai rischi comuni si è dimostrato efficace. Tuttavia, dato che il termine «zone» indica una certa contiguità e determinati rischi dello stesso tipo possono essere presenti in aree distanti tra loro, sarebbe opportuno ripartire i paesi in «gruppi sanitari» specifici.

⁽¹⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

^(°) GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54. (°) GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1. (*) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina è che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).